



18.7.2011

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1613/2010, presentata da Rosa Letamendia Perez de San Román, cittadina spagnola, a nome di "Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alava Vicky Moore", sull'esportazione illegale di cani e gatti randagi dalla Spagna

### 1. Sintesi della petizione

La firmataria, presidente della suddetta associazione, fa riferimento al gran numero di cani e gatti randagi che, senza alcuna forma di controllo, vengono esportati dalla Spagna verso altri Stati dell'UE, dove li attende un futuro incerto. La firmataria sottolinea che il caso in oggetto configura una grave violazione delle disposizioni dell'UE relative alle condizioni di salute degli animali, con riferimento al commercio e al trasporto di animali da compagnia tra gli Stati membri. La firmataria ritiene che il problema relativo agli animali randagi in Spagna e al loro commercio dovrebbe essere risolto in modo efficiente e rispettoso del benessere degli animali, e chiede pertanto al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 luglio 2011

"La petizione si riferisce alla circolazione a carattere commerciale e non commerciale di animali appartenenti a specie che, in base a determinate condizioni e conformemente al diritto dell'Unione, sono considerate da compagnia, nello specifico cani e gatti.

Si suppone che le autorità spagnole non applichino il diritto dell'Unione riguardo all'esportazione di cani e gatti randagi presenti sul loro territorio e alla protezione degli

animali. Anziché punire l'abbandono di cani e gatti sul loro territorio, le autorità agiscono in connivenza con associazioni per la protezione degli animali per abbattere tali animali o inviarli in gran numero in altri Stati membri ai fini dell'adozione.

La petizione evidenzia la natura illegale delle esportazioni in quanto:

- gli animali che escono dal paese di origine non sono oggetto di alcun controllo;
- le norme dell'Unione europea in materia di trasporto di cani e gatti sono infrante regolarmente;
- lo Stato membro di destinazione non è informato sulla circolazione di tali animali.

La petizione invita il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione ad avvalersi delle proprie competenze al fine di adottare misure adeguate per affrontare la sensazione della mancanza di provvedimenti adottati dalle autorità spagnole volti a evitare la situazione descritta dal ricorrente.

La petizione esorta il Parlamento a riferire la petizione in oggetto alle commissioni pertinenti affinché siano adottate le misure e iniziative necessarie.

#### Osservazioni della Commissione

##### *a) Abbandono di cani e gatti e controllo delle popolazioni di cani randagi*

Nonostante sia stato adottato un notevole corpus della legislazione UE in materia di protezione degli animali, questioni come l'abbandono di cani e gatti e il controllo delle popolazioni di cani randagi riportate nella petizione sono di esclusiva competenza degli Stati membri che elaborano le sanzioni previste in caso di violazione del diritto nazionale.

Pertanto, non risulta che la presunta mancata applicazione delle normative in materia di protezione degli animali costituisca violazione del diritto dell'Unione.

La Commissione può soltanto sostenere sotto il profilo tecnico iniziative generali tese a promuovere la proprietà responsabile e un opportuno controllo delle popolazioni. Le linee guida dell'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE) relative al controllo delle popolazioni di cani randagi<sup>1</sup> costituiscono un valido orientamento per gli interventi degli Stati membri in tale ambito.

##### *b) Esportazioni di cani e gatti*

La normativa dell'Unione sulla circolazione delle specie che potrebbero essere considerate da compagnia, conformemente al diritto dell'Unione, è disciplinata da due disposizioni di base:

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'Unione europea di animali e di prodotti di origine animale non contemplati, in tal senso, da una specifica normativa dell'Unione (adottata, per esempio, per l'allevamento). Fissa altresì requisiti sanitari applicabili agli scambi, tra l'altro, di furetti, cani e gatti.

Il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio armonizza le norme in materia di movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia. Il suo campo di applicazione è limitato alle specie

---

<sup>1</sup> Adottati dai 175 Stati membri dell'OIE, compresi i 27 Stati membri dell'UE, in occasione della sessione generale dell'OIE nel maggio 2009.

elencate nel relativo all'allegato I. L'articolo 3, lettera a), indica che per animali da compagnia si intendono gli animali *'accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà.'*

Per quanto attiene al benessere degli animali, i movimenti di cani e gatti effettuati alle condizioni di cui alla direttiva 92/65/CEE sono soggetti a un esame clinico antecedente allo spostamento previsto e occorre certificare l'idoneità degli animali a circolare. Durante il trasporto, gli animali sono oggetto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate<sup>1</sup>. Tale regolamento non si applica ai movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti.

Nel caso in cui un cane, un gatto o un furetto sia inviato in un altro Stato membro per motivi commerciali, gli Stati membri devono effettuare controlli veterinari nel luogo di partenza, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 90/425/CEE, tesi a constatare che le spedizioni rispettino le condizioni di cui alla direttiva 92/65/CEE. Per garantire la tracciabilità, il movimento è notificato dal veterinario ufficiale alle autorità competenti di destinazione mediante un sistema computerizzato (TRACES) il giorno stesso della certificazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/425/CEE.

Quest'ultima non si applica ai movimenti di animali da compagnia non oggetto di una transazione commerciale. I controlli veterinari relativi ai movimenti non a carattere commerciale tra Stati membri relativi a gatti e cani da compagnia devono essere condotti dagli organi preposti all'applicazione della legge negli Stati membri nel quadro di controlli non discriminatori effettuati a campione o mirati su animali da compagnia e in linea con i principi generali del trattato.

Occorrerebbe valutare per ogni singolo caso se un animale trasportato da uno Stato membro a un altro rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003. Ciò sarebbe per esempio ipotizzabile nel caso in cui un animale da compagnia sia adottato in Spagna da un soggetto che si trova in un altro Stato membro e la proprietà sia documentata antecedentemente l'invio nel certificato che accompagna l'animale fino allo Stato membro di residenza del proprietario.

Alcuni degli aspetti sollevati nella petizione quali l'abbandono, il controllo delle popolazioni di cani tramite l'adozione o l'eutanasia, non rientrano nella sfera di competenza dell'Unione.

Per quanto attiene alla presunta inosservanza sistematica della legislazione dell'Unione che disciplina il trasporto di animali da compagnia tra Stati membri per motivi di carattere commerciale o di altro genere, la Commissione sarà ben lieta di sollevare la questione presso le autorità spagnole competenti qualora la firmataria fornisca elementi chiaramente a sostegno di tali affermazioni.

A fini di completezza, occorre far presente che il 30 dicembre 2010 la firmataria ha anche inviato al Presidente Barroso una denuncia al riguardo, in merito alla quale l'interessata ha ricevuto risposta."

---

<sup>1</sup> GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.